



REGIONE PIEMONTE

Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI

Settore Risanamento acustico ed atmosferico

DETERMINAZIONE NUMERO:17

DEL: 20/01/2000

Codice Direzione: 22

Codice Settore: 22.4

Legislatura: 6

Anno: 2000

Oggetto

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8, D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 – D.D. n. 17 del 20/01/2000 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti del settore tessile, nuovi, da modificare o da trasferire.

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per le lavorazioni del settore tessile individuate nell'allegato 2, possono essere individuate soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelle di cui allo stesso allegato 2;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali lavorazioni adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l'art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico

DETERMINA

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per le lavorazioni del settore tessile indicate nell'allegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali lavorazioni adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) e alla Provincia competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Determinazione Dirigenziale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per le lavorazioni di cui è caso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Determinazione Dirigenziale.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente Responsabile
Carla CONTARDI

RB/AB/AM

ALLEGATO 1

BOLLO

Alla **REGIONE PIEMONTE**
Assessorato per l'Ambiente.
Settore Risanamento Acustico ed
Atmosferico
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO (TO)

e p. c. Al **Sindaco del Comune** di

All' **A.R.P.A.**
Dipartimento
di.....
Via n.
.....

Alla **Provincia** di
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti **del settore tessile**, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.P.R. 25 luglio 1991.

Il sottoscritto
nato a il .../.../...
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.
chiede l'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per:

[1]**installare un nuovo impianto del settore tessile,**
in Comune di via/corso n.

[1]**modificare l'impianto del settore tessile,**
ubicato in Comune di via/corso n.

[1]**trasferire un impianto del settore tessile,**
dal Comune di via/corso n.
al Comune di via/corso n.

per la produzione di

attivando le seguenti lavorazioni:

[2] BRUCIAPELO

[2] TESTURIZZO

[2] TERMOFISSAGGIO ED ESSICCAZIONE

[2] ESSICCAZIONE A TEMPERATURA INFERIORE AI 150°C

SMACCHIATURA E LAVAGGIO CON SOLVENTI:

[2]LAVAGGIO CON SOLVENTE IN MACCHINE A CIRCUITO CHIUSO

[2]LAVAGGIO CON SOLVENTE IN MACCHINE CONTINUE

[2]SMACCHIATURA CON SOLVENTI CLORURATI

[2]SMACCHIATURA CON SOLVENTI NON CLORURATI

[2] CUCINA COLORI

[2] TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE

Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.D. del Settore 22.4 n. del

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.

[2] indicare con una X la lavorazione per la quale si richiede l'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla REGIONE PIEMONTE, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. ed alla PROVINCIA competenti per territorio.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1. RAGIONE SOCIALE

.....
 INDIRIZZO

.....
 COMUNE PROVINCIA
 C.A.P. TELEFONO

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 A B C
 CLASSE 2 A B C
 NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT 1981
 ISTAT 1991

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:

.....
1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME

 NATO A IL

 RESIDENTE A
 PROVINCIA.....
 VIA N°

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

.....
 INDIRIZZO .

COMUNE PROVINCIA

.....

C.A.P.

TELEFONO FAX

Data:/..../....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

ALLEGATO 2**IMPIANTI DEL SETTORE TESSILE**

Il presente allegato contiene le prescrizioni autorizzatorie per l'installazione e l'esercizio di impianti relativi ad alcune lavorazioni del settore tessile.

Le lavorazioni elencate nel presente allegato non sono classificabili come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del punto 9 dell'Allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991.

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER ALCUNE LAVORAZIONI DEL SETTORE TESSILE.

I limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente) sono riferiti a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo, nonché al flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

1) BRUCIAPELO

Gli effluenti provenienti dalla lavorazione di bruciapelo devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento ad umido, che utilizzi un liquido di lavaggio addizionato con una sostanza ossidante e sia fornito di un controllo in continuo del potere ossidante della soluzione di lavaggio oppure di un controllo manuale documentato.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali	10	mg/m^3
S.O.T.	20	mg/m^3

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

2) TESTURIZZAZIONE

Gli effluenti provenienti dalla lavorazione di testurizzazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10	mg/m^3
S.O.T.	20	mg/m^3

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

3) TERMOFISSAGGIO ED ESSICCAZIONE

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di termofissaggio ed essiccazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento.

L'impianto di abbattimento deve essere costituito da una sezione di raffreddamento del flusso sino ad una temperatura inferiore ai 40°C seguita da uno stadio per l'abbattimento delle polveri e delle

nebbie oleose costituito da un elettrofiltro o da un sistema di abbattimento ad umido. Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10	mg/m ³
S.O.T.	50	mg/m ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

4) ESSICCAZIONE A TEMPERATURA INFERIORE A 150°C

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di essiccazione a temperatura inferiore a 150°C devono essere captati e convogliati in atmosfera, la temperatura nella camera di essiccazione deve essere registrata in continuo e tale registrazione deve essere tenuta per almeno 12 mesi a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10	mg/m ³
S.O.T.	50	mg/m ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

5) SMACCHIATURA E LAVAGGIO CON SOLVENTI

Per le lavorazioni di smacchiatura e lavaggio possono essere utilizzati solventi organici e solventi organici clorurati ad eccezione di quelli di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e di quelli di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.

5.1 LAVAGGIO CON SOLVENTE IN MACCHINE A CIRCUITO CHIUSO

Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali la quantità di solvente complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonché da tutti gli sfiati della macchina non sia superiore a 25 grammi per ciclo per m³ di volume utile della macchina.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Sostanze Organiche e Sostanze Organiche Clorurate	100	g/h
---	-----	-----

Per tale lavorazione l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

5.2 LAVAGGIO CON SOLVENTI IN MACCHINE CONTINUE

Gli effluenti provenienti da macchine continue di lavaggio con solventi (inclusi quelli provenienti dalle feritoie, dagli sfiati delle pompe e dei distillatori ecc.) devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Sostanze Organiche e Sostanze Organiche Clorurate	100	g/h
---	-----	-----

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

5.3 SMACCHIATURA CON SOLVENTI CLORURATI

Gli effluenti provenienti da lavorazioni di smacchiatura tessuti (tribunali) con solventi organici clorurati o con miscele che contengono solventi organici clorurati devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Sostanze Organiche e Sostanze Organiche Clorurate 100 g/h

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

5.4 SMACCHIATURA CON SOLVENTI NON CLORURATI

Gli effluenti provenienti da lavorazioni di smacchiatura tessuti (tribunali) con solventi organici non clorurati devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

S.O.T. 50 mg/m³

Per tale lavorazione non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

6) CUCINA COLORI

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pesatura coloranti, dalle postazioni di prelievo acidi, alcali e prodotti ausiliari, dalle postazioni di dissoluzione di coloranti ed ausiliari, da cappe o esaustioni di laboratorio, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali 3 mg/m³

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pesatura di coloranti devono essere convogliati ad un idoneo impianto per l'abbattimento delle polveri.

Per tale lavorazione l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

7) TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di trattamento irrestringibile di tessuti con soluzioni ossidanti in grado di liberare cloro e suoi composti, devono essere captati e convogliati ad un impianto di abbattimento ad umido con soluzione alcalina, dotato di un controllo automatico in continuo dell'efficacia di neutralizzazione oppure di un controllo manuale documentato.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Cloro e suoi composti (come HCl) 5 mg/m³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

B) PRESCRIZIONI COMUNI PER LE LAVORAZIONI DEL SETTORE TESSILE INDIVIDUATE NELLA LETTERA A) DEL PRESENTE ALLEGATO.

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 3) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 4) Fatte salve le esenzioni previste per alcune lavorazioni nella lettera A del presente allegato 2, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, un rilevamento delle emissioni, in un giorno dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime.
- 5) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici ove prescritti nella lettera A) del presente allegato 2, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui intende effettuare i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco.
- 6) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A del presente allegato 2.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 8) L'impresa deve annotare giornalmente i controlli manuali effettuati, su un apposito registro, specificando: data ed ora del controllo, parametro indicatore dell'efficacia della soluzione di abbattimento e suo valore misurato; data, ora e quantità di soluzione fresca ripristinata.
- 9) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 10) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

- 11) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Indicare per ciascuna lavorazione il numero di apparecchiature installate e la loro potenzialità espressa come massimo quantitativo orario di materiale trattato.

Per il termofissaggio e per l'essiccazione indicare anche la potenzialità dei bruciatori installati ed il combustibile utilizzato.

Per la smacchiatura e il lavaggio con solventi indicare il tipo di sostanza pulente nonché le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno; e nel caso di cui al punto 5.1 il volume utile di ogni macchina di lavaggio installata.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto ed indicando le lavorazioni di provenienza utilizzando la terminologia adottata nel presente allegato 2, lettera A).

IMPIANTO					
punto di emissione numero	provenienza	portata [m³/h a 0°C e 0,101 MPa]	altezza punto di emissione [m]	diametro o lati [m] o [mxm]	tipo di impianto di abbattimento

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DI DOMANDA CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.